



# TRIBUNALE DI FIRENZE

## PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE UDIENZA del 28/05/2020

R.G. n. [REDACTED]/2019

Il giorno giovedì 28 maggio 2020 alle ore \_\_\_\_ avanti al Giudice sottoscritto, delegato dal Sig. Presidente del Tribunale, in udienza virtuale come disposta con decreto del 21.4.20 si da atto che i procuratori delle parti hanno depositato note scritte contenenti le proprie definitive richieste in ordine ai provvedimenti provvisori, non avendo raggiunto, pur a seguito di due rinvii, un accordo sulla disciplina del divorzio;

### Il Presidente

- 1) **Dispone** che fermo l'affido condiviso dei figlio minori con formale domiciliazione presso la madre, i bambini starano con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina; tutti i mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina; e con la medesima alternanza del fine settimana anche il martedì o il giovedì (a seconda che il padre li abbia o meno nel finesettimana); una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente le festività; 15 giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 15 maggio;
- 2) **Dispone** che il padre versi alla madre la somma di € 350,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli (€ 175,00 per ciascuno) tenuto conto del tempo paritario di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della differenza reddituale fra le parti (che vede una disponibilità di € 1.540,00 mensili per la ricorrente, affiancata da un compagno stipendiato; e una disponibilità mensile di circa € 2.000,00 al netto delle rate di mutuo e finanziamento);
- 3) **Precisa** quanto alle spese straordinarie, che è opportuno mantenere le stesse al 50% tra i coniugi essendo ben difficile la loro forfetizzazione (trattandosi di tutte quelle spese precisamente *non prevedibili*, nell'an o nell'importo, perché *'non rientranti nelle consuetudini e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue rispetto a tenore di vita della famiglia secondo le capacità economiche dei genitori'*<sup>1</sup>) e che, preso atto dagli atti su come il conflitto tra i coniugi verta anche su tali esborsi, che, in regime di affido condiviso, a meno che non si tratti di spese sanitarie necessarie non coperte dal S.S.N. o di spese scolastiche necessarie (quelle di inizio anno per corredo scolastico libri e quelle per gite scolastiche) la regola è che la scelta di affrontare tali spese, va rimessa all'accordo dei genitori talché, in assenza di accordo (che di per sé giustificerebbe la ripartizione della spesa) non appare corretto imporre al genitore che non le ha anticipate un contributo per quelle non condivise che lo esporrebbe ad esborsi non prevedibili, talché se ne assumerà interamente l'onere il genitore che decide unilateralmente la spesa .



- 4) **nomina** se stesso Giudice Istruttore e fissa per la comparizione delle parti (non personale) l'udienza del **03.6.21 ad ore 9,30**;
- 5) **assegna** termine al ricorrente fino a 45 giorni liberi prima dell'udienza come sopra fissata per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, con il contenuto di cui all'art.163 terzo comma numeri 2-3-4-5-6, e termine alla parte convenuta fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza come sopra fissata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167 primo e secondo comma c.p.c, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
- 6) **Avverte** il convenuto che la costituzione oltre il termine predetto implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alle parti ed al P.M.

**IL PRESIDENTE DELEGATO**

Dott.ssa [REDACTED]

